

A volte una canzonetta può costare molto cara

In un mondo in costante evoluzione, specialmente nella comunicazione, che si dirige sempre più verso la multimedialità, il confine tra un medium e l'altro cambia, confondendosi, sovrapponendosi e alla fine generando di nuovi. Ma la Corte di Cassazione si schiera per l'ortodossia e la validità delle vecchie distinzioni previste dal nostro ordinamento. Infatti, con la sentenza 10 maggio 2010, n. 11.300 che ha accolto il ricorso di alcune società discografiche

costituitesi in giudizio contro la Rai che, mandando in onda fin dal 1997 a più riprese uno spettacolo contenente un Karaoke, ovvero la riproduzione della canzone con a video

i testi, ed evidenziando il ritmo così da consentire allo spettatore di seguire attivamente la trasmissione, avrebbe violato l'art. 13 della legge sul diritto di autore nel testo allora vigente che stabiliva: «il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo come la copiatura a mano, la stampa incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione».

La vicenda si apre nel 1997 quando Warner Chappel Music Italiana - assistita dallo Studio Mondini Rusconi - Star, Accordo Edizioni Musicali ed Edizioni Curci - assistite dall'avvocato GianPietro Quiricon - contesta-

DI FURIO GHEZZI*

no alla Rai di avere trasmesso senza previa autorizzazione i testi di alcuni brani musicali nelle trasmissioni *Furore* e *Super Furore*. Dopo il pronunciamento della Corte d'Appello, che nel maggio 2004 aveva rigettato la contestazione, si è proceduto al ricorso in Cassazione, che l'11 maggio 2010 ha accolto il ricorso delle case editrici ritenendo che «la proiezione

Per la Cassazione bisogna tenere conto anche dei diritti dell'autore del testo

del testo di una canzone su uno schermo televisivo, presupponendo la registrazione del testo stesso su un supporto, che ne consente la diffusione televisiva, costituisce un atto di riproduzione».

La Convenzione di Berna all'articolo 9, analogamente stabilisce che gli autori «hanno diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle opere in qualsiasi maniera e forma», specificando altresì che «qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione».

Risulta del tutto evidente che lo scorrere del testo di una canzone al piede della trasmissione sia un'utilizzazione diversa e separata dalla trasmissione del brano stesso perché trattasi di diritti separati, anche se la riproduzione del testo stesso ha il fine di permettere la radiodiffusione. In ogni caso nessun utilizzo è possibile da parte di terzi, in assenza di esplicita autoriz-

zazione (ovvero scritta) a prescindere dal contesto o le sue finalità.

In sintesi, la mera autorizzazione all'esecuzione e la radiodiffusione di un'opera, nella fattispecie una canzone, ma la questione si pone giuridicamente anche per i sottotitoli, non può in alcun modo ritenersi comprensiva di nessuna altra autorizzazione. Il titolare del rilascio dell'autorizzazione della riproduzione del solo testo letterario della canzone è esclusivamente l'autore del testo.

La sentenza della Cassazione giunge in controtendenza dopo che i giudici di merito, cioè il Tribunale e la Corte D'appello di Roma, avevano accolto le tesi esposte dalla Rai.

Ad avviso dei giudici di merito il diritto alla riproduzione dei testi letterari delle canzoni, ancorché non espressamente menzionato, era da considerarsi incluso nel contratto di licenza generale vigente tra le parti, Rai e Siae; pertanto lo sfruttamento dei testi delle canzoni non era da considerarsi come utilizzo «autonomo e distinto dalle musiche».

Quindi attenzione alle utilizzazioni non espressamente comprese nei contratti per evitare di incappare in violazioni, che alla luce delle più recenti normative (legge 99/09) possono anche avere conseguenze gravi per l'impresa, causa l'estensione ai reati contraffattivi della responsabilità ex dlgs 231/01. (riproduzione riservata)

* studio legale associato
Martinez & Novabaci

